



Procedura aperta sotto soglia comunitaria mediante RDO Evoluta su MEPA per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snacks mediante distributori automatici installati presso gli edifici comunali, ai sensi dell'art. 187 comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm, per la durata di 5 anni secondo i Criteri Ambientali Minimi (D.M. 09.04.2025)

PREMESSE

Con determinazione n. ____/2026 del Dirigente del I Settore Servizi Amministrativi, questa Amministrazione ha avviato la procedura di affidamento in concessione del servizio di somministrazione automatica mediante installazione e gestione di n. 11 distributori automatici di bevande calde, fredde e snacks collocati presso le varie sedi comunali per la durata di cinque anni (presumibilmente dal 01.07.2026, con scadenza il 30.06.2031 e con possibilità di proroga tecnica di ulteriori 6 mesi, fino al 31.12.2031), in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 aprile 2025, pubblicato in G.U. n. 96 del 26/04/2025, consultabile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/04/26/25A02458/SG>.

Il luogo di svolgimento della concessione è il territorio del Comune di Abano Terme (codice NUTS ITH36).

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI ABANO TERME – Piazza Caduti, n. 1 cap. 35031 Abano Terme (C.F. e P.Iva 00556230282 – tel. 049 8245111 PEC: abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net)

Web: <https://www.comune.abanoterme.pd.it/home>

Codice ISTAT: 028060

Servizio competente dell'Amministrazione aggiudicatrice: I Settore - Servizi Amministrativi

Il RUP è il Dirigente del I Settore Servizi Amministrativi Dott. Fulvio Brindisi

CIG BB9B69206A

CUI S00556230282202500003

CPV 42933000-5 (Distributori automatici)

TIPO DI PROCEDURA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 187 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante Richiesta di Offerta (RDO Evoluta) su piattaforma di e-procurement MEPA, finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snacks mediante distributori automatici per la durata di 5 (cinque) anni (01.07.2026 – 30.06.2031, con possibilità di proroga tecnica di ulteriori 6 (sei) mesi, fino al 31.12.2031).

La procedura è da ritenersi non vincolante per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato, ove se ne ravvisi l'esigenza, senza che i soggetti che eventualmente avessero manifestato il proprio interesse possano vantare alcuna pretesa.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'offerta dovrà essere trasmessa al Comune di Abano Terme attraverso l'utilizzo della Piattaforma MEPA - Acquisti in rete Pa – Consip (sito: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>).

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda,



malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle indicazioni per l'utilizzo della Piattaforma MEPA messe a disposizione dalla stessa.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o il suo malfunzionamento, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario al ripristino del normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e dalle regole sul funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma MEPA consultabili all'interno della stessa.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - o o il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - o o il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - o il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma MEPA.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.



L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione anche utilizzando la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Modello domanda di partecipazione (allegato 1)
- c) Modello offerta tecnica (allegato 2);
- d) Modello offerta economica (allegato 3);
- e) Modello dichiarazione avvalimento impresa concorrente (allegato 4);
- f) Modello dichiarazione avvalimento impresa ausiliaria (allegato 5);
- g) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- h) Relazione tecnico-illustrativa e PEF;
- i) Planimetrie;
- j) DUVRI;
- k) Schema di contratto;
- l) Determinazione a contrarre n. del del I Settore Servizi Amministrativi.

In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del Disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" all'indirizzo <https://amministrazionetrasparente.comune.abanoterme.pd.it/Menu?IDDettaglio=336674>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti** scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma MEPA nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente



procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO

La concessione ha ad oggetto il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati a mezzo distributori automatici da installare in edifici di competenza del Comune di Abano Terme (PD) per il **periodo di anni 5 (cinque) oltre a mesi 6 (sei) di eventuale proroga tecnica**. Le sedi nei quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono indicate nel Capitolato Speciale.

La concessione è costituita da un unico lotto come di seguito indicato:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	CPV	IMPORTO (iva esclusa)
Servizio di somministrazione automatica mediante installazione e gestione di distributori automatici di bevande e snacks per anni 5 (01.07.2026-30.06.2031, con opzione di proroga tecnica di 6 mesi)	CPV 42933000-5 (Distributori automatici)	
A) IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE per anni 5		Euro 100.160,00
B) COSTI DELLA SICUREZZA da rischi di interferenze		Euro 110,00
C) PROROGA TECNICA di 6 mesi		Euro 10.016,00
A)+B) IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE		Euro 110.286,00

Secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, la concessione prevede le seguenti principali prestazioni: installazione, conservazione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori; gestione dei distributori comprensivo del rifornimento con i prodotti (bevande e alimenti); sostituzione parziale e/o totale dei distributori obsoleti e/o vetusti nel rispetto delle indicazioni previste nel Capitolato Speciale; fornitura, trasferimento e riposizionamento dei distributori su richiesta dell'Amministrazione; nuova installazione e/o rimozione di distributori in considerazione delle esigenze sopravvenute dell'Amministrazione.

Il valore stimato della concessione è pari a € 110.286,00 (IVA esclusa), così come definito dal prospetto economico e dal piano economico finanziario contenuto nella "Relazione tecnico-illustrativa e PEF" allegata al presente Disciplinare di gara.

L'importo dei costi relativi alla sicurezza da rischi da interferenze è pari a € 110,00 (per l'intera durata di 5 anni e 6 mesi di eventuale proroga tecnica) ed è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis del D.Lgs. 81/2008.

I costi della manodopera, determinati nel PEF dalla stazione appaltante, sono stimati in € 5.105,43/anno per un totale pari a € 28.079,86 come di seguito dettagliato.

In riferimento al costo del personale, trattandosi di appalto di «concessione» si applica l'art. 185 del D.Lgs. n. 36/2023 in luogo dell'art. 108, riservato agli appalti di lavori, servizi e forniture.

Ad ogni buon conto, come dato meramente indicativo, i costi della manodopera possono considerarsi stimati tenendo in considerazione quanto segue:

- il tempo medio impiegato dal personale addetto per ciascun intervento di rifornimento/manutenzione per distributore automatico può essere stimato indicativamente in 15 minuti;
- presso le sedi del Comune di Abano Terme saranno collocati n. 11 distributori per i quali è previsto il



rifornimento e la pulizia ordinaria per n. 2 volte a settimana e una pulizia straordinaria con cadenza trimestrale;

- secondo quanto indicato nei due punti precedenti il tempo annuo dedicato agli interventi presso i distributori del Comune di Abano Terme è di circa 297 ore (27 ore per ciascun distributore);
- il costo medio orario di un'unità di personale addetto alla manutenzione/rifornimento dei distributori automatici è stimato in euro 17,19 in base alle tabelle ministeriali del costo del lavoro di un operatore del settore terziario con inquadramento di V livello.

Pertanto, il costo annuo del personale addetto al rifornimento/manutenzione dei distributori automatici, considerato il numero dei distributori installati, è stimato in euro 5.105,43, per un totale di euro 28.079,86 per l'intera durata della concessione (5 anni + eventuale proroga tecnica di 6 mesi). Tale stima è da considerarsi meramente indicativa.

Il C.C.N.L. di riferimento è il seguente:

Codice contratto CNEL	Titolo contratto CNEL	Codice Macro settore CNEL	Descrizione Macro settore CNEL	Contraenti Datoriali	Contraenti sindacali
H011	CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi	H	TERZIARIO E SERVIZI	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA	FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTUCS (UIL terziario in firma separata)

4. DURATA

La concessione avrà durata di 5 (cinque) anni con decorrenza presumibilmente dal 01.07.2026, con scadenza il 30.06.2031 e con possibilità di eventuale proroga tecnica di 6 mesi (fino al 31.12.2031).

4.1 REVISIONE DEI PREZZI

Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale all'art. 6.

4.2 REVISIONE DELLA CONCESSIONE IN FASE DI ESECUZIONE

In considerazione della durata della concessione, è prevista l'opzione per l'Amministrazione concedente di chiedere all'aggiudicatario durante l'esecuzione del contratto di apportare modifiche al servizio erogato ai sensi e nei limiti di cui all'art. 189, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. i. in relazione a possibili ulteriori variazioni dell'attuale assetto della logistica delle sedi e degli uffici, compresa l'acquisizione ovvero la dismissione di sedi di cui, allo stato, non è possibile conoscere la precisa entità, ovvero l'installazione di ulteriori distributori automatici in immobili di proprietà comunale, o ad uso almeno parzialmente comunale, diversi da quelli oggetto della presente concessione ma per i quali si verificasse la necessità dell'installazione.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che



assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti a norma del comma 3 dell'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nella presente concessione, trattandosi di servizi espletati da personale che, per la maggior parte dei casi, si occupa di una molteplicità di commesse, non si ritiene applicabile la clausola di cui all'art. 57 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 relativa alla stabilità occupazionale.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri



autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che, occupando oltre cinquanta dipendenti, non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che, occupando un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, che preveda tale obbligo, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0 di Anac). Nel caso fosse necessario, l'operatore economico si impegna a fornire alla stazione appaltante le autorizzazioni necessarie alla piena fruizione del FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Avere realizzato, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, n. 3 servizi di somministrazione di bevande calde, fredde e snacks mediante installazione di distributori automatici analoghi a quello oggetto del presente Disciplinare in favore di committenti pubblici/privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Avere un fatturato globale complessivo nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio precedente l'avvio della procedura, non inferiore a € 180.000,00 iva esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato



L'attività da meno di tre anni, il requisito sul fatturato dovrà essere posseduto con riferimento al periodo di attività e proporzionalmente in caso di attività iniziata in corso d'anno.

INDICAZIONI SUI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 6.1, 6.2 E 6.3 NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 6.2 non essendo frazionabile, deve essere posseduto da un componente del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE i requisiti di capacità economica di cui al punto 6.3 sono computati cumulativamente dall'insieme delle imprese e comunque dalla capogruppo per la quota maggioritaria.

INDICAZIONI SUI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 6.1, 6.2 E 6.3 NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti ai sensi dell'art. 67, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità economica di cui al punto 6.3 sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.



8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo quanto disposto dall'art. 104, c. 12, D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, compilato nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, compilato nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Trattandosi di concessione di servizi, si richiama l'art. 188 del D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale il ricorso al subappalto da parte del Concessionario è regolato dalla corrispondente disciplina in materia di appalti, di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 209/2024, per quanto compatibili con l'affidamento del servizio nella forma della Concessione.



Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi degli artt. 188 e 119, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

In ragione dell'art. 119 comma 17 del D.Lgs. n. 36/2023, le prestazioni oggetto della presente Concessione, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto tenuto conto delle particolarità delle prestazioni richieste, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose e un miglior controllo in fase di esecuzione della Concessione medesima.

Il concorrente indica, pertanto, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale.

Nel DGUE il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3 del presente Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Nella seconda ipotesi, prima della proposta di aggiudicazione, anche in sede di verifica di eventuale sostenibilità, congruità e affidabilità dell'offerta, verrà richiesta una dichiarazione di equivalenza delle tutele giuridiche ed economiche del contratto collettivo applicato dall'operatore economico.

CLAUSOLA SOCIALE Trattandosi di servizi per cui nella prassi le lavorazioni relative alla gestione delle attività sono gestite da personale che si occupa di una molteplicità di commesse, per un ridotto quantitativo temporale in capo ad ogni singola commessa, non si ritiene applicabile alla clausola di cui all'art 57 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 relativa alla stabilità occupazionale.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici che occupano **più di 50 dipendenti**, sono tenuti a presentare, a pena di esclusione dalla gara, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di pari opportunità ovvero in caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 46 comma 1, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora **l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.

La violazione del comma 2 dell'art. 1 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.



Sono quindi esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre tale relazione alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora **l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, lo stesso si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.**

La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo dall'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico assume l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

In caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo si prevede l'applicazione di una penale, commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione.

RISPETTO L. 68/1999 Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L.68/1999 (art. 17).

Si ricorda, infine, agli operatori economici che il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI In caso di aggiudicazione il Concessionario, dovrà sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI Per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023, è richiesto il rispetto dei Criteri Ambientali minimi (CAM) per i Servizi di ristoro e di distribuzione di acqua di rete a fini potabili stabiliti con il D.M. n. 9 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli altri requisiti indicati nel Capitolato Speciale.

In caso di aggiudicazione il Concessionario, dovrà produrre la relazione relativa all'applicazione dei CAM di cui al D.M. 09.04.2025 nella quale sono descritte le scelte adottate, le verifiche di conformità nonché la documentazione comprovante il rispetto degli stessi.

11. SOPRALLUOGO

È facoltà dei concorrenti effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi ove devono essere installati i distributori al fine di consentire una corretta valutazione delle condizioni dei luoghi e delle caratteristiche del servizio da prestare.

Il sopralluogo non è obbligatorio. Resta inteso che la mancata effettuazione del sopralluogo non potrà essere invocata quale motivo di giustificazione per eventuali carenze o inesattezze nella formulazione dell'offerta. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree adibite previo appuntamento da richiedere a mezzo mail all'indirizzo ufficiosegreteria@abanoterme.net.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro e non oltre le ore 18:00 del giorno **21/05/2026** tramite mail all'indirizzo sopra indicato e deve riportare:

- Il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
- La data prescelta tra quelle sotto indicate.



Il sopralluogo potrà essere effettuato scegliendo una delle seguenti date:

- 25/05/2026 alle ore 10:00
- 28/05/2026 alle ore 10:00

con ritrovo alle ore 09:30 presso il Municipio del Comune di Abano Terme, Piazza Caduti n. 1, Ufficio Segreteria al primo piano.

Con successiva comunicazione, la Stazione Appaltante confermerà l'avvenuta prenotazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'ente concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023 il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato un certificato attestante l'avvenuto sopralluogo all'impresa.

Nel caso in cui l'operatore economico decida di non effettuare il sopralluogo dichiara, nella domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello allegato, di assumersi la responsabilità di non aver visionato direttamente i locali interessati tramite sopralluogo e di aver comunque acquisito dalla documentazione di gara tutte le informazioni necessarie per presentare l'offerta.

11 bis. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Gli Operatori Economici sono esenti dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione essendo l'importo della presente procedura inferiore a € 150.000,00 in base a quanto disposto dalla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata sulla GURI n. 85 del 11.04.2025.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ogni file presentato deve essere sottoscritto digitalmente.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. **L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 12/06/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.



Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

La dimensione massima dei file caricabili sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) varia a seconda del contesto (catalogo, RDO, repository), ma generalmente si raccomanda di non superare i **16 MB** per garantire il corretto funzionamento delle operazioni.

Per quanto concerne la dimensione dei file caricabili si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni sul funzionamento della Piattaforma.

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, la piattaforma MEPA supporta firme digitali generate nei formati PAdES, CAdES. Questa tipologia di firma digitale è solitamente distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m). Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file.

13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e all'interno della piattaforma di e-procurement, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Documentazione offerta tecnica;**
- C – Documentazione offerta economica.**

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata dalla Piattaforma.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante nella Piattaforma in formato editabile.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la



presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, secondo le indicazioni contenute nella piattaforma di e-procurement MEPA e le disposizioni per l'utilizzo di quest'ultima, per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (da redigersi secondo il modello allegato al presente disciplinare che dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico singolo o associato e, in caso di consorzi di



cui all'art. 65, c. 2, lett. b, c, d, D.Lgs. n. 36/2023, sia da consorzio sia dalle consorziate designate quali esecutrici);

- 2) documentazione comprovante assolvimento imposta di bollo;
- 3) la documentazione comprovante il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2;
- 4) DGUE Response in formato pdf (dovrà essere prodotto da ciascun operatore economico singolo o associato e, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b, c, d, D.Lgs. n. 36/2023 sia da consorzio sia dalle consorziate designate quali esecutrici).

La funzionalità che permette agli Operatori Economici di generare la eDGUE Response in formato .xml e pdf è disponibile all'interno della Piattaforma. Una volta predisposta, la eDGUE Response potrà essere caricata e trasmessa in sede di presentazione dell'offerta per la procedura di gara. Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_progetti-Servizi_DGUE_NEW.html;

- 5) eventuale procura;
- 6) documentazione in caso di avalimento;
- 7) documentazione per i soggetti associati;
- 8) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 (Modello domanda di partecipazione).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D.Lgs. n. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di impegnarsi a produrre la relazione relativa all'applicazione dei CAM di cui al D.M. 09.04.2025 nella quale sono descritte le scelte adottate, le verifiche di conformità nonché la documentazione comprovante il rispetto degli stessi;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune Abano Terme, reperibile sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: <https://amministrazionetrasparente.comune.abanoterme.pd.it/Menu?IDDettaglio=336688> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.
- La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine **all'assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

a. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.



Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

b. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento impresa concorrente (Allegato 4);
- 2) la dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria (Allegato 5);
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

c. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica sarà costituita dalla documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativamente ai seguenti **elementi di valutazione**:

A. possesso delle seguenti Certificazioni/Registrazioni:

A1 Certificazione TQS (Top Quality Standard) per il Settore del Vending;

A2 Certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001-2015 riguardante il commercio al dettaglio di alimenti e bevande con distributori;

A3 Certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 22000-2005 o ISO 22000:2018 riguardante la sicurezza degli alimenti;

A4 Certificazione etica di responsabilità sociale dell'impresa SA8000 (Social Accountability);

A5 Certificazione UNI EN ISO 14001 o Registrazione EMAS che attesti la capacità dell'Operatore Economico di gestire gli aspetti ambientali dell'intero servizio (Criterio premiante CAM 2.3.5.1 D.M. 9 aprile 2025);

A6 Certificazione UNI/PdR 125:2022 che definisce i requisiti per misurare e promuovere la parità di genere nelle imprese.

B. caratteristiche dei distributori automatici – n. di distributori fabbricati negli anni 2025-2026 sul totale di n. 11 distributori;

C. caratteristiche dei distributori automatici – n. di distributori in classe energetica B o superiore sul totale di n. 11 distributori;

D. utilizzo di almeno 2 veicoli elettrici per la consegna dei prodotti e per gli interventi di manutenzione (Criterio premiale CAM 2.3.6 D.M. 9 aprile 2025);

E. utilizzo di sistema di pagamento digitale cashless utilizzabile tramite dispositivi mobili, ivi inclusi applicazione dedicata, wallet digitale e piattaforma di pagamento elettronico interoperabile;

F. installazione di n. 1 dispenser di acqua a boccioni da 18L e sua ricarica periodica.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nell'apposita sezione dedicata a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'OFFERTA TECNICA dovrà contenere la seguente documentazione **sottoscritta digitalmente** a pena di non attribuzione dei relativi punteggi



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

1. il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante compilato e firmato digitalmente;
2. le certificazioni di seguito indicate rilasciate dai soggetti certificanti e la documentazione comprovante l'eventuale registrazione, firmate digitalmente:
 - Certificazione TQS (Top Quality Standard) per il Settore del Vending;
 - Certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001-2015 riguardante il commercio al dettaglio di alimenti e bevande con distributori;
 - Certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 22000-2005 o ISO 22000:2018 riguardante la sicurezza degli alimenti;
 - Certificazione etica di responsabilità sociale dell'impresa SA8000 (Social Accountability);
 - Certificazione UNI EN ISO 14001 o Registrazione EMAS che attesti la capacità dell'Operatore Economico di gestire gli aspetti ambientali dell'intero servizio (Criterio premiante CAM 2.3.5.1 D.M. 9 aprile 2025);
 - Certificazione UNI/PdR 125:2022 che definisce i requisiti per misurare e promuovere la parità di genere nelle imprese.
3. Le schede tecniche dei distributori che indichino la classe energetica e l'anno di fabbricazione; se l'anno di fabbricazione non è presente all'interno della scheda tecnica allegare anche la dichiarazione del costruttore dei distributori automatici, riferita a tutti i macchinari, contenente l'anno di costruzione degli stessi;
4. Documentazione descrittiva del sistema di pagamento elettronico cashless fruibile tramite dispositivi mobili (app dedicata, wallet digitale, piattaforma interoperabile) offerto;
5. Documentazione tecnica relativa al dispenser di acqua a boccioni da 18L offerto.

17. OFFERTA ECONOMICA

ATTENZIONE Vista la peculiarità dell'offerta economica richiesta per la presente gara si precisa quanto segue:

La documentazione relativa all'offerta economica **sottoscritta digitalmente**, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- Canone annuo offerto a rialzo rispetto al canone minimo previsto di euro 500,00 (cinquecento/00) a distributore. Il canone annuo offerto per ciascun distributore dovrà essere espresso con aumento di multipli di euro 10,00;
- Prezzi dei prodotti a ribasso rispetto alle basi d'asta precisate per ciascun prodotto nel listino prezzi;
- Stima dei costi della manodopera;
- il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze predeterminato dalla Stazione Appaltante (euro 110,00).

La propria offerta economica dovrà essere espressa mediante la presentazione del modello "offerta economica" messo a disposizione dalla stazione appaltante in formato editabile, allegato al presente disciplinare, debitamente compilato e firmato come sotto specificato.

La Piattaforma MEPA genera automaticamente un proprio modulo di offerta economica nel quale deve essere indicato solamente il canone offerto a rialzo rispetto al canone minimo previsto di euro 500,00 a distributore.

L'operatore economico dovrà allegare:

1. l'offerta economica (da redigersi mediante compilazione del documento **allegato "modello offerta economica"** messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, in cui dovranno essere dichiarati:

- Canone annuo offerto a rialzo di multipli di 10,00 rispetto al canone minimo previsto di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun distributore, da corrispondere alla Stazione Appaltante secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale;
- Prezzi dei prodotti a ribasso rispetto alle basi d'asta precisate per ciascun prodotto nel listino prezzi;
- L'indicazione del costo manodopera. La compilazione e produzione di quest'ultima dichiarazione, pur non essendo prescritta a pena di esclusione, è finalizzata a consentire al RUP ogni valutazione in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;



N.B. In caso di mancata indicazione di alcuni prezzi offerti per i singoli prodotti o di indicazione di importo pari a zero o superiore alla base d'asta prevista nel listino prezzi, si considererà offerto, per ciascun prodotto, l'importo pari alla relativa base d'asta.

2. Documento di offerta economica generato dal MEPA compilato indicando solo il canone offerto a rialzo di multipli di euro 10,00 rispetto al canone minimo previsto di euro 500,00 a distributore.

La documentazione relativa all'offerta economica dovrà essere **sottoscritta digitalmente** secondo le modalità previste dal presente Disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	60
OFFERTA ECONOMICA	40
TOTALE	100

19. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (P1)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.



	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	Punti T max	Documentazione
A	<u>Possesso delle seguenti certificazioni/Registrazioni:</u> - A1 Certificazione TQS (Top Quality Standard) per il Settore del Vending; - A2 Certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001-2015 riguardante il commercio al dettaglio di alimenti e bevande con distributori; - - A3 Certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 22000-2005 o ISO 22000:2018 riguardante la sicurezza degli alimenti; - A4 Certificazione etica di responsabilità sociale dell'impresa SA8000 (Social Accountability); - A5 Certificazione UNI EN ISO 14001 o Registrazione EMAS che attesti la capacità dell'Operatore Economico di gestire gli aspetti ambientali dell'intero servizio (Criterio premiante CAM 2.3.5.1 D.M. 9 aprile 2025); - A7 Certificazione UNI/PdR 125:2022 che definisce i requisiti per misurare e promuovere la parità di genere nelle imprese.	La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi per ciascuna certificazione, se in possesso dell'operatore economico, come segue (<u>in assenza, il punteggio assegnato per ciascuna è pari a 0</u>): 4 PUNTI 4 PUNTI 4 PUNTI 4 PUNTI 4 PUNTI in caso di certificazione UNI EN ISO 14001 5 PUNTI in caso di Registrazione EMAS <u>In presenza di entrambe prevale la seconda (Registrazione EMAS) con il relativo punteggio.</u> 4 PUNTI	25 PUNTI	Allegare le certificazioni rilasciate dal soggetto certificante e/o la documentazione attestante la Registrazione e EMAS firmate digitalmente dal concorrente.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

B	<u>Caratteristiche dei distributori - n. di distributori offerti fabbricati negli anni 2025 - 2026 sul totale di n. 11 distributori;</u> - ≥ 10 distributori - ≥ 8 distributori - ≥ 6 distributori - ≥ 4 distributori - ≥ 2 distributori - < 2 distributori	La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi in base al numero di distributori offerti che siano stati fabbricati nel periodo indicato (anni 2025-2026), come segue: 12 PUNTI 10 PUNTI 8 PUNTI 6 PUNTI 4 PUNTI 0 PUNTI	12 PUNTI	Allegare schede tecniche dei distributori o dichiarazione del costruttore dei distributori automatici, riferita a tutti i macchinari, contenente l'anno di costruzione degli stessi.
C	<u>Caratteristiche dei distributori - n. di distributori offerti in classe energetica B o superiore sul totale di n. 11 distributori;</u> - ≥ 10 distributori - ≥ 8 distributori - ≥ 6 distributori - ≥ 4 distributori - ≥ 2 distributori - < 2 distributori	La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi in base al numero di distributori offerti in classe energetica B o superiore, come segue: 10 PUNTI 8 PUNTI 6 PUNTI 4 PUNTI 2 PUNTI 0 PUNTI	10 PUNTI	Allegare schede tecniche dei distributori che indichino la classe energetica degli stessi.



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

D	<u>Utilizzo di almeno n. 2 veicoli elettrici per la consegna dei prodotti e per gli interventi di manutenzione (Criterio premiale CAM 2.3.6 D.M. 9 aprile 2025)</u>	La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi come segue: Saranno attribuiti 4 PUNTI all'operatore economico che, nell'offerta tecnica, metta a disposizione n. 2 veicoli elettrici per la consegna dei prodotti e per gli interventi di manutenzione. <u>in assenza, il punteggio assegnato per ciascuna è pari a 0</u>	4 PUNTI	Nella relazione CAM di cui al DM 09.04.2025, trasmessa prima dell'avvio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario riporta le informazioni utili alla verifica di conformità del criterio e fornisce la relativa documentazione.
E	<u>Utilizzo di sistema di pagamento digitale cashless tramite dispositivi mobili, ivi inclusi applicazione dedicata, wallet digitale e piattaforma di pagamento elettronico interoperabile;</u>	La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi come segue: 6 PUNTI SE PRESENTE <u>in assenza, il punteggio assegnato è pari a 0</u>	6 PUNTI	Allegare documentazione descrittiva del sistema di pagamento elettronico cashless fruibile tramite dispositivi mobili (app dedicata, wallet digitale, piattaforma interoperabile) offerto



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

F	<u>Installazione di n. 1 dispenser di acqua a boccioni da 18L e sua ricarica periodica.</u>	La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi come segue: Saranno attribuiti 3 PUNTI all'operatore economico che, nell'offerta tecnica, si impegni a: • installare senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, <u>n. 1 dispenser di acqua a boccioni da 18 litri;</u> • <u>garantire la ricarica/sostituzione dei boccioni</u> con frequenza almeno pari a quella prevista per il rifornimento dei distributori automatici, ovvero tale da assicurare la costante disponibilità del servizio. L'impegno dovrà essere espresso in modo chiaro e vincolante nell'offerta tecnica. <u>In assenza di tale proposta migliorativa: 0 punti.</u>	3 PUNTI	Allegare documentazione tecnica relativa al Dispenser di acqua in boccione da 18L offerto.
		PUNTEGGIO TOTALE $P1 = PA + PB + PC + PD + PE + PF$	60 PUNTI	

La mancata allegazione della documentazione richiesta per ciascun criterio comporta l'assegnazione di un punteggio pari a 0.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti per il punteggio tecnico complessivo.

Per ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

20. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (P2)

Quanto all'offerta economica il punteggio sarà calcolato tramite le formule indicate nella sottostante tabella:

n°	DESCRIZIONE	FORMULA ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE	PUNTI MAX
I.	Canone offerto a rialzo sul Canone annuo minimo previsto (€ 500,00 a distributore) da corrispondere	$P_C = 20 * \left(\frac{C_i}{C_{max}} \right)$ dove:	20



	all' Ente da parte del Concessionario. <u>N.B. Il canone annuo offerto per ciascun distributore dovrà essere espresso con aumento di multipli di € 10,00.</u>	• C_i = canone annuo offerto dal concorrente i-esimo (€/distributore). • C_{max} = canone annuo più elevato offerto tra tutte le offerte ammesse.	
II.	Prezzi a ribasso offerti rispetto al listino prezzi posto a base di gara da parte del Concessionario (prezzo offerto per ciascun prodotto). <u>N.B. In caso di mancata indicazione di alcuni prezzi offerti per i singoli prodotti o di indicazione di importo pari a zero o superiore alla base d'asta prevista nel listino prezzi, si considererà offerto, per ciascun prodotto, l'importo pari alla relativa base d'asta.</u>	$P_p = 20 * \left(\frac{M_{min}}{M_i} \right)$ Dove: • M_{min} = media aritmetica dei prezzi offerti più bassa tra tutte le offerte ammesse. • M_i = media aritmetica dei prezzi offerti dal concorrente i-esimo, calcolata sul listino posto a base di gara.	20
PUNTEGGIO TOTALE $P_2 = P_c + P_p$			40

I punteggi sono arrotondati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento matematico.

21. CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio complessivo (offerta tecnica ed economica) è calcolato sommando i punteggi attribuiti all'offerta tecnica a quelli attribuiti all'offerta economica $P_{Tot} = P_1 + P_2$.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Nel caso in cui pervenga una sola offerta non si procederà alla nomina della commissione giudicatrice ed il RUP della stazione appaltante, opererà come autorità monocratica, c.d. «seggio di gara», ex art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 36/2023, procedendo alla ammissione o meno dell'unica offerta pervenuta e alla valutazione della stessa con



l'attribuzione dei relativi punteggi.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 27:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per l'offerta tecnica, si procederà con sorteggio in seduta pubblica. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 27 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In assenza di qualsiasi forma di meccanismo di individuazione delle offerte anomale, ai fini dell'applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, si stabilisce sin d'ora che l'unico elemento specifico ed oggettivo che potrà far apparire anormalmente bassa una offerta, è dato dal palese disequilibrio tra la qualità delle proposte contenute nell'offerta tecnica ed un eventuale eccesso di rialzo sul canone minimo.



Si precisa sin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, che qualora una o più offerte venissero sottoposte a subprocedimento di verifica di congruità, l'iter viene qui di seguito meglio specificato. A ciascun concorrente la cui offerta risulterà anormalmente bassa è tenuto a presentare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, le SPIEGAZIONI, da presentarsi sottoforma di relazione tecnico illustrativa, ed attenenti alla sostenibilità economica dell'offerta presentata dal concorrente, con particolare riferimento alle voci di prezzo che nell'economia complessiva possono apparire sottostimate.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, dirigente del I Settore Servizi Amministrativi, procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra esplicitati, scorrendo la graduatoria.

L'Ente Concedente richiederà all'aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, di produrre la documentazione comprovante i criteri premiali previsti nel Disciplinare di gara e la relazione relativa all'applicazione dei CAM di cui al D.M. 09.04.2025, previsti nel Capitolato Speciale, nella quale sono descritte le scelte adottate, le verifiche di conformità nonché la documentazione comprovante il rispetto degli stessi; verrà altresì richiesta la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi.

La mancata presentazione di detta documentazione nel termine assegnato comporterà la revoca della aggiudicazione;

Trattandosi di concessione di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, non si applicano, ai sensi dell'art. 18 comma 3, lett.d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori di cui



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

all'art. 18, commi 3 e 4 del Decreto stesso.

Prima di procedere alla stipula l'aggiudicatario dovrà:

- indicare la persona designata a sottoscrivere il contratto, precisando nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e carica rivestita ed eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza, in originale o copia autentica;
- presentare la garanzia definitiva di cui al successivo art. 24 del disciplinare e all'art. 11 del Capitolato;
- presentare polizza assicurativa per Responsabilità Civile conforme, per garanzie e massimali, a quanto indicato all'art. 12 del Capitolato;
- dichiarazione contenente gli estremi del conto corrente dedicato e l'indicazione dei soggetti incaricati ad operarvi secondo quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della L. n. 136/2010 e ss. mm. ii secondo quanto previsto dal successivo art. 25 del presente disciplinare;
- trasmettere l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008 firmata digitalmente;
- trasmettere copia dei verbali di formazione e addestramento dei lavoratori incaricati all'uso dei distributori;
- trasmettere le dichiarazioni di conformità CE dei distributori;
- trasmettere i manuali d'uso e manutenzione dei distributori;
- trasmettere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012 firmata digitalmente;
- consegnare copia del manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto dal regolamento comunitario 852/2004.

Il contratto è stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dal Concessionario, la data di stipula del contratto può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente concedente, il Concessionario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. Al Concessionario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto del Concessionario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Concessionario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in modalità elettronica, secondo le norme vigenti ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata tra le parti.

Sono a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo come previsto dalla tabella A, allegata I 4, D.Lgs. n. 36/2023 ed eventuali spese di registrazione dovute, facendo presente che la registrazione del contratto, trattandosi di scrittura privata, avviene solo in caso d'uso.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

24. GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 3, pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario comunicherà alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con



l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato con D.P.R. n.81 del 13 giugno 2023 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (disponibile all'indirizzo <https://amministrazionetrasparente.comune.abanoterme.pd.it/Menu?IDDettaglio=336688> e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) pubblicato nel sito comunale - Sezione Amministrazione Trasparente - al seguente indirizzo <https://amministrazionetrasparente.comune.abanoterme.pd.it/Menu?IDDettaglio=336688> . In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sopra citati.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D.Lgs. n. 36/2023.

In merito ai segreti tecnici o commerciali eventualmente contenuti nella documentazione prodotta in sede di gara si precisa che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e art. 98 del Codice della proprietà industriale – D. Lgs 30/2005).

Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 16 gennaio 2020 n. 399; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 7 gennaio 2020 n. 64; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 1 luglio 2021 n. 5286), l'operatore che presentasse istanza di accesso agli atti di gara, in presenza di segreti tecnici o commerciali, dovrà fornire "la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia" della documentazione richiesta, poiché, secondo la sopra citata giurisprudenza, nel caso di sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali, "la mera intenzione di verificare e sondare l'eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia, come l'impresa seconda graduata, concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate".

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Veneto.



29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Titolare del trattamento: Comune di Abano Terme, Piazza Caduti, 1 – 35031 Padova (PD) - e-mail: protocollo@abanoterme.net - pec: abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net, nella persona del Sindaco pro tempore;

D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: responsabile esterno ing. Davide Bariselli, e-mail davide.bariselli@barisellistudio.it.

Base giuridica e finalità del trattamento: Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Abano Terme acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o connessi a pubblici poteri nell'individuazione dell'affidatario di contratti per servizi/forniture/lavori del Titolare, la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati (aggiudicatari), per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Abano Terme ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti (artt. 6, c. 1 lett. e) e 10 del Regolamento UE 679/2016).

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Abano Terme, relativamente ai propri dati personali, istanza:

di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito; di rettifica, per garantirne la correttezza;

di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il “Piano di conservazione” del “Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali”, poiché il Comune di Abano Terme è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;

di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;

di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali. I dati, opportunamente anonimizzati, potranno essere utilizzati per fini statistici.

Destinatari dei dati trattati

I dati saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti,



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.